



61

*ml*

previsto dall'art. 5 ottobre 1951, il quale prevede la possibilità del collocamento in quiescenza del personale che abbia compiuto 30 anni di servizio effettivo oppure il 50° anno di età e 25 anni di servizio effettivo...

Considerato che il rag. Mastellone ha in corso con l'I.N.A. in corso il Tribunale di Roma la vertenza concernente i criteri di applicazione delle disposizioni dell'art. 13 del C.C.P. 1941, la domanda del predetto è stata sottoposta all'esame del Servizio Legale -

Il Servizio Legale ha espresso lo avviso che la eventuale autorizzazione per la anticipata risoluzione del rapporto di impiego del Mastellone venga espressamente subordinata, nella sua efficacia ed esecuzione da parte della Direzione generale, alla contestuale sottoscrizione da parte dell'impiegato in parola della quietanza incondizionata di saldo e dell'atto di rinuncia al giudizio ed a tutti i pretesi diritti